

Giurisdizione del TSAP

Data di pubblicazione: 7 Febbraio 2019

sentenza 21 gennaio 2019* (sul giudice competente a decidere una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000, per la eliminazione della vegetazione adiacente agli argini di un torrente, a tutela della pubblica incolumità).

TAR VENETO, SEZ. II - sentenza 21 gennaio 2019 n. 59 - Pres. ed Est. Pasi - Marcer (Avv. Tiziani) c. Comune di Lentiai (Avv. Gaz) - (dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza - Ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267 del 2000 - Per la eliminazione della vegetazione adiacente agli argini di un torrente - A tutela della pubblica incolumità - Controversie in materia - Giurisdizione del TSAP - Sussiste - Ragioni.

Rientra nella giurisdizione del TSAP, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e non in quella del G.A., una controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco, al fine di tutelare la pubblica incolumità, ha ordinato ai proprietari e/o conduttori dei terreni contermini ad opera di canalizzazione idraulica di un torrente, di tagliare tutte le piante esistenti, nonché di estirpare la vegetazione arborea ed arbustiva, che possono creare pericolo, in previsione di eventi meteorologici intensi, salvaguardando una fascia minima di mt. 4,00 dall'argine del torrente; infatti: a) la giurisdizione del T.S.A.P. è prevista dall'art. 143, R.D. n. 1775/1933, comma 1, lett. a), che si riferisce ai «ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche; b) qualora il provvedimento della P.A. sia motivato in base alla dislocazione di manufatti od ostruzioni di qualsiasi genere e tipologia a distanza inferiore a quella minima dall'argine o dalla sponda «rileva una situazione incidente in maniera diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela all'uopo apprestata dall'ordinamento (1).

(1) Cfr. Cass. S.U. 12 maggio 2009, n. 10845; TAR Veneto Venezia, Sez. II 26 gennaio 2015, n. 63; 9 ottobre 2014, n. 1289 e 9 luglio 2014, n. 993; TAR Toscana Sez. III 27 marzo 2013, n. 510; TAR Campania Napoli Sez. VIII 7 dicembre 2009, n. 8602.

Pubblicato il 21/01/2019

00059/2019 REG.PROV.COLL.

01430/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1430 del 2018, proposto da Tiziano Marcer, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Tiziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lentiai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Gaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Santa Croce 269;

per l'annullamento

- dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 37/2018 del 12.09.2018, notificata al ricorrente in data 04.10.2018, avente ad oggetto "l'eliminazione della vegetazione adiacente agli argini del torrente Ronconel in Comune di Lentiai a tutela della pubblica incolumità" con la quale il Sindaco ha ordinato "entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto: ai proprietari e/o conduttori dei terreni contermini all'opera di canalizzazione idraulica del torrente Ronconel, in comune di Lentiai (BL), ai quali il presente provvedimento viene notificato, 1) di tagliare tutte le piante esistenti, nonché di estirpare la vegetazione arborea ed arbustiva, che possono creare pericolo, in previsione di eventi meteorologici intensi, salvaguardando una fascia minima di mt. 4,00 dall'argine del torrente";

- di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e, in particolare, delle note prot. n. 7313 del 22.09.2015, n. 8663/2015 e n. 8745 del 10.11.2015 inviate dal Comune di Lentiai a tutti i proprietari contermini all'opera di canalizzazione idraulica del torrente Ronconel al fine di invitarli al rispetto delle prescrizioni normative previste per la salvaguardia delle opere idrauliche, in particolare con l'eliminazione della presenza di vegetazione arborea ed arbustiva aderente alla sponda o invadente il manufatto in questione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lentiai;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 il Pres. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori E. Tiziani per la parte ricorrente e E. Gaz per il Comune resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con l'impugnata ordinanza 37/18 il Comune di Lentiai (BL) ordinava ai proprietari e conduttori dei terreni contermini all'opera di canalizzazione idraulica del torrente Ronconel "di tagliare tutte le piante esistenti, nonché di estirpare tutta la vegetazione arborea ed arbustiva, che possono creare pericolo, in previsione di eventi meteorologici intensi, salvaguardando una fascia minima di metri 4 dall'argine del torrente".

Secondo il ricorrente, Sig. Marcer Tiziano, la tempistica della vicenda, nella quale il Comune pretende di esercitare il potere di ordinanza contingibile ed urgente a distanza di ben tre anni dal primo invito a provvedere allo stesso adempimento, senza dare atto di alcun aggravamento sopravvenuto all'originario accertamento, denota la mancanza di esigenze di celerità tali da dispensarlo dalle garanzie partecipative ex art. 7 della legge 241/90, nonché l'assenza di dimostrati presupposti di eccezionalità ed urgenza, richiesti per giustificare l'esercizio del

potere ex art. 54 TUEL in luogo della attivazione di ordinari strumenti di tutela e prevenzione.

La mancata rilevazione e considerazione delle altre potenziali ostruzioni esistenti nella fascia di rispetto del torrente (incontestatamente indicate da parte ricorrente in baracche, costruzioni, cumuli di materiale, recinzioni) sarebbe sintomatica di una istruttoria carente.

Resiste il Comune di Lentiai, preliminarmente eccependo la esclusiva giurisdizione del Tribunale delle acque nella soggetta materia.

L'eccezione è fondata.

L'ordinanza è infatti intesa, esplicitamente alla "salvaguardia delle opere idrauliche" mediante eliminazione della "vegetazione arborea ed arbustiva aderente alla sponda o invadente il manufatto", che "potrebbe costituire una grave limitazione al corretto fluire delle acque"...in caso di forti precipitazioni" e di esondazione, ove dovesse cadere nel torrente invadendolo ed ostacolandone il naturale corso.

La giurisdizione del T.S.A.P. è prevista dall'art. 143, R.D. n. 1775/1933, comma 1, lett. a), che si riferisce ai «ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche».

Qualora il provvedimento dell'amministrazione sia motivato, come nel caso di specie, in base alla dislocazione di manufatti od ostruzioni di qualsiasi genere e tipologia a distanza inferiore a quella minima dall'argine o dalla sponda «rileva una situazione incidente in maniera diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse, il che implica la giurisdizione del Tribunale Superiore delle acque Pubbliche, atteso il carattere inderogabile della tutela all'uopo apprestata dall'ordinamento (Cass. S.U. 12 maggio 2009, n. 10845; TAR Veneto Venezia, Sez. II 26 gennaio 2015, n. 63; 9 ottobre 2014, n. 1289 e 9 luglio 2014, n. 993; TAR Toscana Sez. III 27 marzo 2013, n. 510; TAR Campania Napoli Sez. VIII 7 dicembre 2009, n. 8602)».

Tale statuizione (TAR Veneto II, 8 marzo 2016, n. 257), conforme a precedenti e dalla quale non vi è motivo di discostarsi, prescinde dalla natura dell'elemento la cui permanenza viene ritenuta incompatibile con il regime tutelato delle acque (sia esso manufatto o elemento naturale) ovviamente indifferente alla "ratio" della tutela e della giurisdizione speciale in materia.

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione con facoltà di sua riassunzione al "Tribunale Superiore delle acque pubbliche" ai sensi dell'art. 11 del C.p.a..

Spese compensate in via equitativa, avuto riguardo alla erronea avvertenza recata in calce all'atto impugnato circa la ricorribilità a questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, salvo riassunzione al Tribunale superiore delle Acque Pubbliche ex art. 11 del C.p.a..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alberto Pasi, Presidente, Estensore

Stefano Mielli, Consigliere

Mariagiovanna Amorizzo, Referendario

IL SEGRETARIO